



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 gennaio 2016
(OR. en)

5438/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0002 (COD)**

**COPEN 16
EJUSTICE 10
JURINFO 2
DAPIX 11
CODEC 54**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 7 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 7 final.

All.: COM(2016) 7 final



Bruxelles, 19.1.2016
COM(2016) 7 final

2016/0002 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

{SWD(2016) 4 final}
{SWD(2016) 5 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La cooperazione efficace tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale sono un elemento fondamentale del corretto funzionamento dello spazio comune di giustizia e sicurezza.

Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri “Giustizia e affari interni” hanno ribadito in più occasioni l’importanza di migliorare l’attuale sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). La dichiarazione di Riga dei ministri della Giustizia e degli Affari interni ha sottolineato l’importanza dello scambio di informazioni sulle condanne penali per qualsiasi strategia di lotta alla criminalità e al terrorismo¹. Il 20 novembre 2015 il Consiglio dei ministri “Giustizia e affari interni” ha concluso che il pieno sfruttamento del potenziale di ECRIS da parte degli Gli Stati membri e la presentazione di una proposta della Commissione volta a estendere la copertura di ECRIS ai cittadini di paesi terzi contribuirebbero alla risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento². Nelle conclusioni sulla lotta al terrorismo adottate lo stesso giorno, il Consiglio dei ministri ha fissato l’impegno per gli Stati membri di utilizzare ECRIS al massimo del suo potenziale, e si è compiaciuto dell’intenzione della Commissione di presentare entro gennaio 2016 una proposta ambiziosa volta a estendere la copertura di detto sistema ai cittadini di paesi terzi³. Il Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 2015 ha ribadito che i recenti attentati terroristici dimostrano in particolare che occorre intensificare con urgenza la condivisione delle informazioni pertinenti, segnatamente assicurando l’estensione di ECRIS ai cittadini di paesi terzi⁴.

Il miglioramento di ECRIS è previsto anche dall’agenda europea sulla sicurezza⁵. La Commissione ha sottolineato il valore aggiunto delle misure dell’UE per lo scambio di informazioni, la cooperazione operativa e altre forme di sostegno e si è impegnata ad accelerare i lavori già in corso per estendere ECRIS ai cittadini di paesi terzi e a contribuire alla sua effettiva attuazione.

ECRIS è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di una determinata persona dagli organi giurisdizionali penali all’interno dell’UE, ai fini di un procedimento penale contro l’interessato o, se consentito dal diritto nazionale, a fini diversi. Il sistema si basa sulla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (“decisione

¹ Dichiarazione di Riga dei ministri europei della Giustizia e degli Affari interni del 29 gennaio 2015 (doc. 5855/15).

² Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea, del 20 novembre 2015, sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento (doc. 14419/15).

³ Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea, del 20 novembre 2015, sulla lotta al terrorismo (doc. 14406/15).

⁴ Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 2015 (doc. EUCO 28/15).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final del 28 aprile 2015.

quadro”) e sulla decisione 2009/316/GAI del Consiglio⁶.

Il principio alla base di ECRIS è la possibilità di ottenere informazioni complete sui precedenti penali di un cittadino dell’UE richiedendole allo Stato membro di cittadinanza. Gli Stati membri di condanna devono notificare le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle condanne pronunciate a carico di un cittadino di un altro Stato membro allo Stato membro di cittadinanza, che deve conservare queste informazioni. Di conseguenza lo Stato membro di cittadinanza è in grado, su richiesta, di fornire informazioni⁷ complete e aggiornate sui precedenti penali dei propri cittadini, indipendentemente dal paese dell’UE in cui sono state pronunciate le condanne.

L’uso di formati elettronici standardizzati⁸ assicura una comunicazione efficace e immediatamente comprensibile in tutte le lingue dell’UE e in tempi brevi⁹. Le autorità centrali designate in ciascuno Stato membro sono i punti di contatto della rete ECRIS e si occupano di tutti i compiti, quali la notifica, la conservazione, la richiesta e la trasmissione delle informazioni estratte dal casellario giudiziale.

Benché attualmente sia possibile scambiare tramite ECRIS informazioni sulle condanne a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi, manca una procedura/meccanismo per farlo in modo efficiente, in quanto:

- Poiché i cittadini di paesi terzi non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, per ottenere informazioni complete sui precedenti penali di una determinata persona occorre inviare una richiesta a tutti gli Stati membri di condanna. In generale però, lo Stato membro richiedente non sa in quale Stato membro è stato precedentemente condannato un cittadino di un paese terzo.
- Se uno Stato membro vuole ottenere tali informazioni deve inviare una richiesta a tutti gli Stati membri (“richieste generalizzate”). Ciò crea un onere amministrativo per tutti gli Stati membri, anche per (la maggior parte de) i paesi che non sono in possesso delle informazioni richieste. Se gli Stati membri chiedessero informazioni ogni volta che un cittadino di un paese terzo è esposto a una condanna, l’onere amministrativo delle “richieste generalizzate” ammonterebbe a circa 78 milioni di euro l’anno. Le spese di risposta alle “richieste generalizzate” non sono compensate da un beneficio equivalente, e di fatto sono spese “a vuoto” in quanto la maggior parte delle risposte non dà risultati. Ciò ha ripercussioni negative soprattutto per gli Stati membri più piccoli che sono tenuti a rispondere a tutte le richieste senza essere adeguatamente attrezzati a tal fine. Inoltre, un flusso di richieste inutili mina la

⁶ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23), e decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

⁷ Compresa le informazioni sulla natura del reato e della condanna e le sanzioni o altre misure correlate.

⁸ Ai fini dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale attraverso ECRIS lo Stato membro fa riferimento ai codici di cui alle tabelle dei reati e delle pene, compresi i parametri relativi al livello di realizzazione del reato e al grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause di esonero totale o parziale dalla responsabilità penale.

⁹ Ai sensi della decisione quadro 2009/315/GAI le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono trasmesse immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi. Per ulteriori informazioni, si veda l’articolo 8 della decisione quadro 2009/315/GAI.

fiducia nell'affidabilità e nel funzionamento della rete ECRIS nel suo insieme, poiché gli utenti possono concludere che l'inefficacia di ECRIS in relazione ai cittadini di paesi terzi sia indicativa dell'inefficacia di ECRIS nel suo complesso.

- Nella pratica gli Stati membri evitano di inviare “richieste generalizzate” e spesso fanno affidamento soltanto sulle informazioni contenute nei rispettivi casellari giudiziari nazionali. Ciò significa che le autorità competenti degli Stati membri spesso non dispongono di informazioni complete sui precedenti penali dei cittadini di paesi terzi. In effetti, nel 2014 sebbene siano stati condannati 558 000 cittadini di paesi terzi in 19 Stati membri, sono state inviate tramite ECRIS soltanto 23 000 richieste (dai 25 Stati membri che attualmente partecipano a ECRIS) relative a condanne di cittadini di paesi terzi.

L'obiettivo della proposta è pienamente in linea con la priorità della Commissione di combattere la criminalità transfrontaliera e il terrorismo, quale responsabilità comune europea in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si tratta di una delle iniziative dell'agenda europea sulla sicurezza. La proposta garantirà che ECRIS venga utilizzato per le informazioni sui precedenti penali sia di cittadini dell'Unione sia di cittadini di paesi terzi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le altre misure dell'UE previste nel contesto dello scambio di informazioni e della cooperazione ai fini della lotta e della prevenzione della criminalità non permetterebbero di risolvere o attenuare il problema dell'inefficacia dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale riguardanti le condanne di cittadini di paesi terzi. Non è possibile migliorare tale scambio di informazioni utilizzando uno degli altri strumenti di scambio di informazioni menzionati nell'agenda europea sulla sicurezza (quali il SIS II, la decisione di Prüm e Eurodac), poiché questi strumenti sono destinati a finalità diverse.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Estendere la copertura di ECRIS ai cittadini di paesi terzi fa parte delle azioni previste dalla strategia delineata nell'agenda europea sulla sicurezza. Inoltre, lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari è funzionale all'applicazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio¹⁰, secondo cui le autorità giudiziarie degli Stati membri devono, nel corso di un procedimento penale, tener conto delle condanne precedenti pronunciate a carico della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dell'interessato.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fonda il diritto dell'Unione di agire nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e

¹⁰ Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

all'esecuzione delle decisioni. L'azione proposta rientra appieno in tale settore. La proposta modifica la legislazione dell'UE vigente in questo settore.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'estensione della copertura dell'attuale sistema per lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari alle condanne di cittadini di paesi terzi non può essere conseguito a livello degli Stati membri. Un meccanismo comune che consenta agli Stati membri di scambiarsi le informazioni in modo rapido, coordinato ed efficace richiede un'azione concertata. Ciò non può essere conseguito unilateralmente a livello di Stati membri né bilateralmente tra gli Stati membri. Si tratta, per sua natura, di un compito dell'UE.

- **Proporzionalità**

Lo scambio efficace delle informazioni estratte dal casellario giudiziale è uno strumento importante per la lotta alla criminalità transfrontaliera e contribuisce in modo considerevole a mettere in pratica il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in uno spazio comune di giustizia e sicurezza in cui le persone circolano liberamente. L'azione a livello dell'UE è pertanto proporzionata agli obiettivi dell'iniziativa.

Le modifiche proposte non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, e si basano su quanto è già in vigore nell'attuale ECRIS per i cittadini dell'UE. L'obbligo di conservare le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi è considerato necessario per garantire l'identificazione più sicura di tali cittadini. Stabilire l'identità di un cittadino di un paese terzo è spesso molto difficile se non impossibile, ad esempio per l'inesistenza o la mancanza di documenti di identità affidabili o per l'ampia diffusione di patronimici comuni.

Tra le varie opzioni possibili è stata scelta quella più proporzionata: un sistema decentrato per identificare lo o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi, basato su un filtro-indice contenente i dati sull'identità resi anonimi dei cittadini di paesi terzi condannati, estratti dal casellario giudiziale nazionale, e su un meccanismo di ricerca "hit/no hit". L'eventuale "hit" segnala che sono disponibili informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi e indica lo o gli Stati membri che possono fornirle. Detti Stati membri possono quindi essere invitati a inviare informazioni complete tramite ECRIS.

Il sistema sarà organizzato in modo decentrato. Gli Stati membri dovranno estrarre i dati sull'identità dai rispettivi casellari giudiziari e inserirli in un file separato. Un software specifico li convertirà irreversibilmente in codici, il c.d. filtro-indice. Il filtro-indice sarà trasmesso a tutti gli altri Stati membri, che potranno così effettuare ricerche in modo indipendente nei propri locali. Il filtro-indice non conterrà quindi dati personali, ma consentirà agli Stati membri riceventi di incrociare i propri dati con quelli ivi figuranti per individuare eventuali ulteriori iscrizioni nei casellari giudiziari di altri Stati membri. Se i dati contenuti nei rispettivi filtri-indice vengono modificati o soppressi gli Stati membri dovranno inviare a tutti gli altri Stati membri filtri-indice nazionali aggiornati.

Questa soluzione realizza in modo soddisfacente gli obiettivi della proposta legislativa, in quanto introduce nel quadro di ECRIS un meccanismo per individuare in modo efficiente gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi. Ciò permette di evitare le costose e inefficienti "richieste generalizzate", facendo così venir meno il motivo che attualmente spinge gli Stati membri a non utilizzare ECRIS per i cittadini di paesi terzi.

Il sistema decentrato non richiede la creazione di un gradino supplementare a livello dell'UE in cui centralizzare i dati personali dei cittadini di paesi terzi, che non esiste neanche per i cittadini dell'UE. Non sono pertanto necessarie misure aggiuntive di protezione e sicurezza dei dati a livello dell'UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il testo legislativo da modificare è una decisione quadro, ossia uno strumento che vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma che li lascia liberi di scegliere la forma e i mezzi. Per l'atto legislativo di modifica è stato pertanto scelto uno strumento giuridico simile, vale a dire una direttiva, dato che molti degli obblighi dovranno essere recepiti nel diritto interno.

La direttiva consente alle autorità nazionali di scegliere la forma e i mezzi di attuazione, ad esempio per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i registri nazionali da usare per estrarre i dati sull'identità ai fini del successivo scambio con gli altri Stati membri. Poiché gli Stati membri devono adattare i propri casellari giudiziali per poter rispondere ai nuovi obblighi imposti loro, la direttiva è più appropriata del regolamento, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e lascia alle autorità nazionali meno flessibilità.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La prima relazione sull'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI fornirà ulteriori informazioni sul funzionamento del sistema esistente, ma non si focalizzerà sullo scambio di informazioni riguardanti i cittadini di paesi terzi. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso chiaramente che per motivi precisi ora ECRIS è utilizzato poco ai fini dello scambio di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con le norme minime della Commissione in materia di partecipazione dei portatori di interessi e di apertura nei loro confronti presentate negli orientamenti per legiferare meglio¹¹, è stata elaborata un'ampia strategia di consultazione per garantire una grande partecipazione durante tutto il ciclo politico della presente iniziativa. Tale strategia si è basata su una combinazione di consultazioni mirate (contatti bilaterali, riunioni di portatori di interessi e di esperti, consultazioni scritte), che ha permesso alla Commissione di ricavare opzioni competenti e rappresentative. La Commissione ha cercato di ottenere una serie vasta ed equilibrata di opinioni sulla questione, dando a tutte le parti interessate (Stati membri, autorità nazionali, avvocati ed esponenti del mondo accademico, portatori di interessi del settore dei diritti fondamentali e della protezione dei dati) la possibilità di esprimersi, in particolare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), al garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e al gruppo di lavoro articolo 29 composto dalle autorità di controllo della protezione dei dati degli Stati membri.

¹¹ SWD(2015) 111

Tutti gli Stati membri hanno appoggiato l'opzione regolamentare e il meccanismo di "hit/no hit" basato su un filtro-indice. L'approccio decentrato ha ottenuto un notevole sostegno, a condizione però che il software di implementazione possa essere installato, integrato e mantenuto facilmente a livello di Stati membri e che il sostegno finanziario (sovvenzioni) sia disponibile. Alcuni Stati membri avrebbero preferito una soluzione centralizzata, ritenendo che questa avrebbe richiesto meno sforzi di attuazione a livello di Stati membri, sarebbe stata meno onerosa per gli Stati membri e sarebbe stata più efficace per garantire un approccio comune degli Stati membri. Alcuni Stati membri non si sono pronunciati.

Molti Stati membri hanno riconosciuto i vantaggi pratici delle impronte digitali per quanto riguarda l'identificazione sicura di una persona. Infatti, questo è l'unico modo per essere certi dell'identità di una persona. Ciò è estremamente importante poiché le autorità giudiziarie sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nel casellario giudiziale. Alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni costituzionali e hanno richiamato l'attenzione sui problemi attinenti all'applicazione pratica dell'obbligo di inserimento delle impronte digitali in ECRIS. Molte autorità centrali degli Stati membri attualmente non conservano le impronte digitali nel casellario giudiziale e non sono collegate al sistema nazionale automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS). Alcuni Stati membri sono preoccupati per eventuali doppi standard, uno per i cittadini dell'UE e uno per i cittadini di paesi terzi. La situazione è diversa per i cittadini di paesi terzi, giacché alcuni di loro provengono da paesi che non hanno registri civili adeguati o validi. In tale contesto, l'inserimento delle impronte digitali diventa una priorità.

In generale i portatori di interessi del settore dei diritti fondamentali hanno riconosciuto gli effetti positivi di un futuro sistema ECRIS applicabile ai cittadini di paesi terzi sotto il profilo della giustizia in generale - dal momento che tale sistema contribuirebbe a garantire condanne adeguate e la tutela dei minori dagli abusi - nonché gli effetti positivi per i cittadini di paesi terzi, giacché costoro potrebbero provare l'assenza di precedenti penali in tutta l'Unione¹². Essi sono favorevoli a un sistema decentrato accompagnato da adeguate tecniche di anonimizzazione.

Tali portatori di interessi hanno evidenziato che è possibile introdurre un sistema specifico per i cittadini di paesi terzi dal punto di vista della parità, a condizione che ciò sia necessario e proporzionato. Secondo il GEPD la creazione di un regime diverso per le informazioni da conservare e scambiare in relazione ai cittadini di paesi terzi, da un lato, e ai cittadini degli Stati membri, dall'altro loro, deve essere debitamente giustificata. I portatori di interessi hanno richiamato l'attenzione sulle garanzie necessarie per affrontare la situazione specifica dei cittadini di paesi terzi nel contesto della migrazione, sugli aspetti relativi alla creazione di un filtro-indice e sull'uso delle impronte digitali, sui diritti dei minori, sui diritti degli interessati e sulla necessità di predisporre mezzi di ricorso efficaci.

In tale contesto, va osservato che la presente proposta non intende essere uno strumento per regolare la migrazione. Essa non modifica le disposizioni e le garanzie vigenti in questo settore. I considerando dello strumento giuridico proposto riconoscono esplicitamente il rispetto delle garanzie previste dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di asilo e migrazione. Il futuro sistema ne terrà conto.

¹² Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) in merito allo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi nell'ambito di un eventuale futuro sistema che integra il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, 4.12.2015, FRA — 2015/1 — ECRIS.

Determinati reati, come l'ingresso o il soggiorno irregolare o il viaggiare con documenti di viaggio o visti falsi, sono propri dei cittadini di paesi terzi e il futuro sistema ECRIS applicabile a detti cittadini non deve incidere in modo sproporzionato sui diritti dei cittadini di paesi terzi condannati per tali reati. L'Agenzia per i diritti fondamentali ha suggerito al riguardo che le condanne per ingresso o soggiorno irregolare non dovrebbero essere trattate nell'ambito del nuovo ECRIS per fini diversi da un procedimento penale. La Commissione tuttavia rileva che la misura in cui le informazioni sui precedenti penali sono trattate per fini diversi da un procedimento penale è una questione di diritto nazionale, come per i cittadini dell'UE.

I portatori di interessi del settore dei diritti fondamentali hanno riconosciuto che può essere più difficile identificare in modo sicuro i cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini dell'UE. Ciononostante, secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali è opportuno che siano prese in considerazione la necessità e la proporzionalità dell'uso delle impronte digitali per il filtro-indice, nonché l'opzione di usare i passaporti e/o i permessi di soggiorno e le possibilità offerte dalle banche dati nazionali e dell'UE esistenti. Questi elementi devono essere considerati rispetto all'inclusione delle impronte digitali di tutte o solo di alcune delle categorie di cittadini di paesi terzi.

Tuttavia, la proposta prevede la conservazione obbligatoria delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi per ovviare alle difficoltà di identificazione di detti cittadini. I problemi sono diversi da quelli che si incontrano nell'identificazione dei cittadini dell'UE, giacché in questo caso le informazioni possono essere ottenute più facilmente dallo Stato membro di cittadinanza.

I portatori di interessi hanno inoltre rilevato che i cittadini di paesi terzi minorenni possono essere particolarmente esposti ai rischi derivanti dallo scambio di informazioni sulle loro condanne. L'Agenzia per i diritti fondamentali ha esortato, tenuto conto della vulnerabilità dei minori, a prendere in considerazione la possibilità di escludere i minori dall'ambito di applicazione di ECRIS e/o dal filtro-indice, o di limitare gli scambi ai reati particolarmente gravi commessi da minori. Al tempo stesso i portatori di interessi auspicano che la proposta permetta ai datori di lavoro di verificare in modo efficace se a un cittadino di un paese terzo è stato vietato svolgere attività che comportano contatti diretti e regolari con minori a seguito di una condanna penale.

In tale contesto, è opportuno rilevare che ECRIS è uno strumento decentrato per lo scambio delle informazioni contenute nei casellari giudiziari degli Stati membri. Spetta agli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, decidere se le condanne pronunciate a carico di minori debbano essere iscritte nel casellario giudiziale nazionale e possano essere scambiate tra gli Stati membri. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui precedenti penali attraverso ECRIS durante l'assunzione a posti di lavoro che comportano contatti diretti e regolari con minori, l'attuazione della direttiva faciliterà la verifica dei precedenti penali in questo settore dei cittadini di paesi terzi.

Alcuni portatori di interessi hanno fatto riferimento alla necessità di assicurare che i cittadini di paesi terzi abbiano il diritto di accedere ai propri dati e di farli rettificare, in quanto l'inesattezza dei dati inseriti nei casellari giudiziari può essere più frequente nei casi riguardanti cittadini di paesi terzi. Tuttavia, gli strumenti giuridici di ECRIS riguardano unicamente lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari e non inficiano il diritto dei singoli di accedere ai dati che li riguardano conservati a livello nazionale. Questo settore è disciplinato dalla normativa sulla protezione dei dati, sia a livello nazionale che dell'UE.

- **Assunzione e uso di perizie**

Uno studio di fattibilità sulla creazione di un indice europeo dei cittadini di paesi terzi condannati ha consentito una migliore comprensione del futuro meccanismo per lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi condannati e ha valutato l'impatto di un indice sotto il profilo tecnico, giuridico e organizzativo¹³. Uno studio per valutare l'impatto delle TIC della proposta legislativa su un sistema ECRIS applicabile ai cittadini di paesi terzi ha fornito una panoramica dei costi che l'UE e gli Stati membri dovrebbero sostenere per l'esecuzione delle varie opzioni¹⁴. Le statistiche Eurostat sulla migrazione e sulla popolazione hanno fornito elementi relativi all'entità del problema. Sono inoltre state organizzate discussioni approfondite con i rappresentanti di FIU.net¹⁵, in particolare per quanto riguarda il software di corrispondenza, un programma intelligente per lo scambio di informazioni e conoscenze basato su un filtro-indice anonimo sviluppato per FIU.net.

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto. La scheda riepilogativa e il parere positivo del comitato per il controllo normativo sono consultabili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm

Sono state esaminate tre opzioni strategiche: i) mantenimento dello status quo; ii) un progetto volontario degli Stati membri relativo a un meccanismo più efficiente per lo scambio di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi, cofinanziato dalla Commissione; iii) un atto legislativo relativo a un meccanismo di ricerca per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi contenente i dati sull'identità dei cittadini di paesi terzi condannati (filtro-indice) consultabili tramite un meccanismo di ricerca "hit/no-hit". Per quest'ultima opzione sono state esaminate due subopzioni: un filtro-indice decentrato, reso anonimo e trasmesso a tutti gli altri Stati membri affinché lo possano consultare dai propri locali; oppure un filtro-indice conservato presso un organo centrale dell'UE.

Per quanto riguarda le impronte digitali, sono state esaminate tre subopzioni: i) la conservazione obbligatoria delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi e il loro inserimento nel filtro-indice; ii) l'obbligo per gli Stati membri di verificare l'identità del cittadino di un paese terzo nei sistemi di scambio di dati esistenti basati sulle impronte digitali prima di utilizzare ECRIS; iii) l'estensione di ECRIS all'uso volontario da parte degli Stati membri delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi.

L'opzione prescelta è il filtro-indice decentrato, poiché offre un meccanismo per individuare in modo efficace gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di un determinato cittadino di un paese terzo. Comportando un obbligo giuridico per tutti gli Stati membri, garantisce un approccio comune. Il filtro-indice decentrato non richiede un ulteriore

¹³ Relazione finale di progetto "Feasibility Study: Establishment of a European Index of Convicted Third Country Nationals", 11 giugno 2010 ("studio Unisys").

¹⁴ "Study on Assessment of ICT impacts of the legislative proposal for ECRIS TCN system regarding the exchange of convictions for third country nationals and stateless people (TCN)", 4 dicembre 2015 ("studio Kurt Salmon", di prossima pubblicazione).

¹⁵ FIU.net, con sede nei Paesi Bassi, è una piattaforma che collega le unità di informazione finanziaria degli Stati membri. Lo scopo di tali unità è individuare e contrastare le attività di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.

sistema a livello dell'UE, risultando così più efficiente in termini di costi rispetto all'indice-filtro conservato a livello centrale. Per garantire l'identificazione efficace dei cittadini di paesi terzi, le impronte digitali dovrebbero essere inserite nei dati identificativi da conservare nel casellario giudiziale e nel filtro-indice. Stabilire l'identità di un cittadino di un paese terzo è spesso molto difficile se non impossibile, ad esempio per l'inesistenza o la mancanza di documenti di identità affidabili o per l'ampia diffusione di patronimici comuni.

Tale opzione non comporterà alcun impatto significativo diretto sui settori economico, sociale e ambientale, né avrà ripercussioni per le imprese, le PMI e le microimprese. L'impatto sui bilanci dell'UE e nazionali sarà il seguente: costi una tantum per l'UE di circa 1 089 000 EUR e per gli Stati membri di circa 768 000 EUR (in totale circa 1 857 000 EUR); spese correnti per l'UE di circa EUR 668 000 e per gli Stati membri di 5 304 000 EUR inizialmente, per poi aumentare gradualmente nel tempo fino a un massimo di 12 804 000 EUR. Ciò significa che le spese correnti totali dovrebbero aumentare gradualmente negli anni, partendo da 5 972 000 EUR fino a un massimo di 13 472 000 EUR. I costi aggiuntivi per il trattamento delle impronte digitali ammontano a circa 5 000 000 EUR di costi di istituzione per l'UE e a 1 000 000 EUR di spese correnti annue per l'UE. I costi di istituzione per gli Stati membri variano da 2 000 000 EUR a 3 000 000 EUR per Stato membro, in funzione del volume di cittadini di paesi terzi condannati.

Attualmente gli Stati membri utilizzano ECRIS per effettuare ricerche su cittadini di paesi terzi solo nel 5% dei casi. I vantaggi della soluzione proposta dovrebbero incrementare notevolmente l'uso di ECRIS. Quando gli Stati membri devono inviare sistematicamente "richieste generalizzate" gli oneri amministrativi per rispondere rappresentano l'elemento più costoso del workflow di ECRIS (stimato fino a 78 000 000 EUR); la soluzione proposta fa risparmiare tali costi.

- **Diritti fondamentali**

In base all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali ("Carta").

Le misure proposte comprendono disposizioni giuridiche volte a garantire che le informazioni relative ai cittadini di paesi terzi condannati siano scambiate in modo più efficace. Tali disposizioni sono in linea con le disposizioni applicabili della Carta, tra cui la protezione dei dati di carattere personale, il principio dell'uguaglianza davanti alla legge e il divieto generale di discriminazione.

Le misure proposte non pregiudicano il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e la presunzione di innocenza. Fanno inoltre salvo il rispetto del principio di non respingimento, della protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione e delle altre norme e garanzie applicabili sancite dalla legislazione dell'UE in materia di asilo e frontiere.

Le disposizioni non pregiudicano i diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, più dello stretto necessario per conseguire l'obiettivo della cooperazione giudiziaria in materia penale, in linea con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. La proposta si basa su quanto è già applicato nell'attuale ECRIS per i cittadini degli Stati membri, prevedendo un sistema decentrato per identificare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi e l'uso di tecnologie d'avanguardia di minimizzazione dei dati. In questo contesto è stata presa in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea nelle cause Digital Rights Ireland Ltd¹⁶ e Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner¹⁷.

Dato il potenziale impatto sui diritti fondamentali del ricorso alle impronte digitali, occorre garantire l'uso di tecniche di anonimizzazione e di strumenti efficaci per evitare il rischio di false corrispondenze e impedire così ingerenze sproporzionate sui diritti fondamentali, compresi il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata.

Una delle finalità delle misure proposte è proteggere i minori dal rischio di abuso e sfruttamento, assicurando che le persone che lavorano con i minori siano sottoposte ad adeguate procedure di controllo. I datori di lavoro potranno quindi verificare in modo efficace se a una persona è stato vietato di svolgere attività che comportano contatti diretti e regolari con minori a seguito di una condanna penale.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le disposizioni siano applicate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti dalla Carta.

L'attuazione e l'applicazione delle disposizioni di ECRIS in relazione ai cittadini di paese terzi non dovrebbero interferire in modo sproporzionato i diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare la protezione in caso di allontanamento e di espulsione, il diritto di asilo e la protezione dei dati personali (anche alla luce della necessità di prevenire il rischio di trasferimenti di dati a paesi terzi, soprattutto per quanto riguarda le persone bisognose di protezione internazionale). La necessità e la proporzionalità di ogni potenziale impatto negativo sui diritti fondamentali dovrebbero essere attentamente valutate conformemente al diritto dell'UE in materia di asilo e migrazione.

Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire, in talune circostanze, ai cittadini di paesi terzi di chiedere e ottenere estratti del casellario giudiziale tramite il sistema ECRIS, in particolare nel caso di persone in buona fede in cerca di lavoro, quando non sussistono dubbi sul loro precedente soggiorno in altri Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli interessati abbiano il diritto di accedere ai dati per ottenerne la rettifica e dispongano di mezzi di ricorso efficaci per contestare l'inesattezza dei dati del casellario giudiziale, in piena conformità con le norme derivanti dal diritto a un ricorso effettivo, anche per quanto riguarda la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e dei servizi di traduzione e interpretazione.

Nel riferire in merito all'applicazione delle disposizioni, la Commissione valuterà inoltre l'impatto sui diritti fondamentali delle misure proposte e della loro applicazione. La valutazione si baserà in parte su una valutazione degli effetti sui diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi rispetto agli effetti sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE. L'esame della Commissione presterà particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità dell'uso delle impronte digitali, di altri dati biometrici e dei dati identificativi alla luce dell'esperienza acquisita e degli strumenti e delle tecniche utilizzate al fine di garantire l'anonimizzazione ed evitare il rischio di false corrispondenze. Qualsiasi eventuale proposta di futura revisione del sistema deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

¹⁶ Sentenza della Corte di giustizia dell'8.4.2014, Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12, ECLI:EU:C:2014:238

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 6.10.2015, Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.

La presente proposta non fa venire meno le responsabilità degli Stati membri ai sensi della legislazione nazionale, comprese le norme sull'inserimento delle condanne a carico di minori nel casellario giudiziale nazionale. Parimenti, non pregiudica l'applicazione del diritto costituzionale degli Stati membri né degli accordi internazionali a cui gli Stati membri sono vincolati, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono parte.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione della direttiva per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2020 è di 10 760 000 EUR¹⁸. La dotazione proposta è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale e i costi saranno a carico del programma Giustizia. Il profilo di impegno risulta dagli adeguamenti previsti necessari a livello nazionale e dell'UE per i primi tre anni. I costi di manutenzione si stabilizzeranno a 1 602 000 milioni di EUR all'anno a partire dal terzo anno di attuazione. La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta contiene maggiori particolari al riguardo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Due anni dopo l'adozione dello strumento legislativo la Commissione valuterà in quale misura esso è stato attuato negli Stati membri e l'efficacia delle azioni da questi intraprese in termini di raggiungimento degli obiettivi esposti sopra. Sulla base di tale valutazione, la Commissione deciderà sul seguito da dare.

L'attuazione della direttiva negli Stati membri sarà monitorata in modo continuo dall'attuale gruppo di esperti ECRIS. Tale gruppo inoltre fungerà da forum per lo scambio delle migliori pratiche in materia di scambio di informazioni sui casellari giudiziali a livello dell'UE, comprese le informazioni sui cittadini di paesi terzi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Articolo 1

Punto 1:

L'articolo 1 della decisione quadro è stato esteso al fine di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi. L'oggetto dello strumento include ora l'obbligo per lo Stato membro di condanna di conservare le informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi, comprese le impronte digitali.

Punto 2:

La definizione di "Stato membro di condanna" di cui all'articolo 1, lettera a), dell'attuale decisione quadro è stata trasferita nell'articolo relativo alle definizioni, ossia l'articolo 2. Essa ora si riferisce alle condanne indipendentemente dal fatto che siano state pronunciate a carico di un cittadino di un altro Stato membro o di un cittadino di un paese terzo.

¹⁸ Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione 3.2.1 della scheda finanziaria legislativa nell'ambito della tabella relativa al totale degli stanziamenti operativi.

È aggiunta la definizione di “cittadino di un paese terzo” per chiarire che questa categoria di persone comprende anche gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota.

Punto 3:

L'articolo 4, paragrafo 1, dell'attuale decisione quadro è modificato al fine di garantire che l'obbligo degli Stati membri di indicare nel casellario giudiziale la o le cittadinanze del condannato valga anche quando costui è un cittadino di un paese terzo. Le informazioni sulla cittadinanza sono indispensabili alle autorità centrali per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulla persona in questione.

Punto 4:

Il nuovo articolo 4 bis impone agli Stati membri i seguenti obblighi per quanto riguarda le condanne di cittadini di paesi terzi pronunciate nel proprio territorio: l'obbligo di conservare le informazioni sui precedenti penali; l'obbligo di trasmettere agli altri Stati membri un filtro-indice anonimizzato contenente le informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi condannati sul proprio territorio al fine di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di un cittadino di un paese terzo; e l'obbligo di aggiornare il filtro-indice a seguito di qualsiasi soppressione o modifica dei dati in esso inseriti. L'obbligo di conservazione si considera adempiuto anche se le informazioni sono conservate in un'altra banca dati del casellario giudiziale, purché l'autorità centrale vi abbia accesso.

Infine, l'articolo stabilisce che esso si applica indipendentemente dal fatto che una persona abbia anche la cittadinanza di uno Stato membro, onde garantire che le informazioni possano essere trovate a prescindere che la cittadinanza aggiuntiva sia nota; il casellario giudiziale e il filtro-indice conterranno le informazioni conservate nella qualità di cittadino di uno Stato membro.

Punto 5:

È stabilito il diritto corrispondente degli Stati membri che ricevono il filtro-indice di consultarlo.

Punto 6:

Sono state soppresse le disposizioni della decisione quadro il cui termine è già scaduto (paragrafo 2 e parte introduttiva del paragrafo 3) per agevolare la lettura dell'articolo 6.

Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 3 fa obbligo agli Stati membri di integrare l'estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di un paese terzo con le informazioni provenienti dagli altri Stati membri, come per i cittadini dell'UE.

Punto 7:

Ai sensi del nuovo paragrafo 4 bis dell'articolo 7, una richiesta di informazioni relativa a un cittadino di un paese terzo è trattata alla stregua di una richiesta di informazioni riguardante un cittadino dell'UE; i paragrafi 1 e 4 bis sono interpretati allo stesso modo. Pertanto l'autorità centrale richiesta è tenuta a trasmettere le informazioni sulle condanne pronunciate nel proprio Stato membro a carico di un cittadino di un paese terzo e le informazioni sulle condanne pronunciate in paesi terzi iscritte nel suo casellario giudiziale.

Di conseguenza, all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro è stato soppresso il riferimento ai cittadini di paesi terzi.

Punto 8:

I riferimenti ai dati personali sono estesi alle nuove disposizioni relative ai cittadini di paesi terzi.

Punto 9:

L'articolo 11, paragrafo 3, include un riferimento esplicito a ECRIS e al formato standardizzato. La prima frase dell'articolo 11, paragrafo 3, è diventata superflua giacché il termine è scaduto, e pertanto è stata soppressa.

L'articolo 11, paragrafo 5, elenca gli obblighi tecnici degli Stati membri in relazione a quanto deve essere adempiuto in base alla direttiva. Ciò riguarda sia l'attuale sistema di scambio di informazioni sia il nuovo sistema "hit/no hit" basato su un filtro-indice reso anonimo. Le modalità tecniche e amministrative per agevolare lo scambio di informazioni saranno definite negli atti di esecuzione.

L'articolo 11, paragrafo 4, disciplina la trasmissione delle informazioni in caso di indisponibilità di ECRIS; combina gli attuali paragrafi 5 e 3 dell'articolo 11. Il contenuto dell'attuale articolo 11, paragrafo 4, figura ora all'articolo 11 ter (atti di esecuzione).

L'articolo 11, paragrafo 5, sostituisce l'attuale articolo 11, paragrafo 5, e fa obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione, anziché al Consiglio, quando saranno in grado di utilizzare ECRIS e il nuovo filtro-indice.

L'attuale articolo 11, paragrafo 7, è soppresso e l'obbligo per gli Stati membri di provvedere agli adeguamenti tecnici necessari entro un determinato termine figura ora all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.

Punto 10:

Il nuovo articolo 11 bis incorpora i principali elementi figuranti nella decisione 2009/316/GAI del Consiglio che istituisce ECRIS per organizzare lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari fra gli Stati membri.

Punti 11 e 12:

È stata introdotta la procedura di comitato per fornire alla Commissione gli strumenti necessari per attuare gli aspetti tecnici dello scambio di informazioni affinché questo possa funzionare nella pratica. La procedura scelta è quella d'esame. Essa sarà usata in particolare per prendere le misure di attuazione riguardanti il formato standardizzato attualmente previste nella decisione 2009/316/GAI.

Punto 13:

Il nuovo articolo 13 bis riguarda l'obbligo della Commissione di presentare relazioni e di riesame.

L'attuale obbligo di presentare relazioni di cui all'articolo 7 della decisione 2009/316/GAI, ossia la relazione periodica sullo scambio di informazioni attraverso ECRIS, è integrato nella decisione quadro (articolo 13 bis, paragrafo 4).

Articolo 2:

Questa disposizione prevede la sostituzione della decisione 2009/316/GAI. Il contenuto di quest'ultima è stato in gran parte incorporato nella decisione quadro e sarà ulteriormente ripreso nelle misure di attuazione conformemente all'articolo 11 ter.

Articolo 3:

Un periodo di recepimento di 12 mesi appare adeguato, dato che la Commissione e gli Stati membri potranno basarsi sulle tecnologie esistenti e sugli attuali casellari giudiziali in funzione negli Stati membri.

Articoli 4 e 5:

Tali articoli disciplinano l'entrata in vigore e i destinatari della direttiva (gli Stati membri).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
- (2) Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna sia in occasione di un nuovo procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio¹⁹, sia per prevenire nuovi reati.
- (3) Tale obiettivo implica lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri. Questo scambio di informazioni è organizzato e agevolato dalle norme fissate con decisione quadro 2009/315/GAI del

¹⁹ Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

Consiglio²⁰ e dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio²¹.

- (4) Il quadro giuridico di ECRIS tuttavia non tiene sufficientemente conto delle caratteristiche delle richieste riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia ormai possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo che consenta di farlo in modo efficace.
- (5) Le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte all'interno dell'Unione nello Stato membro di cittadinanza, come avviene per i cittadini degli Stati membri, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate. Pertanto, per ottenere un quadro completo dei precedenti penali di una determinata persona è necessario chiedere informazioni a tutti gli Stati membri.
- (6) Tali richieste generalizzate impongono un onere amministrativo a tutti gli Stati membri, compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica, questo effetto negativo scoraggia gli Stati membri dal chiedere informazioni sui cittadini di paesi terzi e li spinge a limitare le informazioni sui precedenti penali alle informazioni conservate nel proprio casellario nazionale.
- (7) Lo scambio di informazioni sulle condanne penali è un elemento importante di qualsiasi strategia di lotta alla criminalità e al terrorismo. Il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS contribuirebbe quindi alla risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento.
- (8) I recenti attentati terroristici hanno dimostrato in particolare che occorre intensificare con urgenza la condivisione delle informazioni pertinenti, segnatamente assicurando l'estensione di ECRIS ai cittadini di paesi terzi.
- (9) Di conseguenza è opportuno istituire un sistema che permetta all'autorità centrale di uno Stato membro di individuare rapidamente ed efficacemente in quale altro Stato membro sono conservate informazioni sui precedenti penali di un cittadino di un paese terzo, in modo che l'attuale quadro di ECRIS possa poi essere usato.
- (10) Gli obblighi degli Stati membri in merito alle condanne di cittadini di paesi terzi dovrebbero riguardare anche le impronte digitali, onde rendere sicura l'identificazione. Tali obblighi comprendono la conservazione delle informazioni, tra cui le impronte digitali, per rispondere alle richieste di informazioni provenienti dalle altre autorità centrali, l'integrazione dell'estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di un paese terzo con le eventuali informazioni provenienti da altri Stati membri, e la messa a punto delle modifiche tecniche occorrenti per applicare le tecnologie d'avanguardia necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni.

²⁰ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

²¹ Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

- (11) Per sopperire alla mancanza di un unico Stato membro che conservi le informazioni su un determinato cittadino di un paese terzo, la tecnologia informatica decentrata dovrebbe consentire alle autorità centrali degli Stati membri di individuare in quale altro Stato membro sono conservate informazioni sui precedenti penali. A tale scopo, ciascuna autorità centrale dovrebbe trasmettere agli altri Stati membri un filtro-indice contenente, in forma anonima, i dati identificativi dei cittadini di paesi terzi condannati nel proprio Stato membro. I dati personali dovrebbero essere resi anonimi affinché l'interessato non sia identificabile. Lo Stato membro ricevente potrebbe così incrociare tali dati con le proprie informazioni in base a un sistema "hit/no hit" e vedere se e in quali altri Stati membri sono disponibili informazioni sui precedenti penali. Lo Stato membro ricevente dovrebbe dare seguito all'eventuale "hit" usando il quadro di ECRIS. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che hanno anche la cittadinanza di uno Stato membro, le informazioni contenute nell'indice dovrebbero limitarsi a quelle disponibili per i cittadini degli Stati membri.
- (12) La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio²² dovrebbe applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri, assicurando un livello adeguato di protezione dei dati nel quadro dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e permettendo nel contempo agli Stati membri di richiedere standard di protezione più elevati per il trattamento dei dati nazionali.
- (13) L'infrastruttura di comunicazione comune utilizzata per lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari dovrebbe essere la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o qualsiasi suo ulteriore sviluppo o rete sicura alternativa.
- (14) Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'Unione in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziari e per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare ECRIS.
- (15) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il principio dell'uguaglianza davanti alla legge e il divieto generale di discriminazione. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace delle informazioni estratte dal casellario giudiziale relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria sinergia e interoperabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

²² Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

- (17) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, è opportuno incorporare nella decisione quadro i principi della decisione 2009/316/GAI e conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

[oppure]

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

- (20) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e ha espresso un parere il [...] ²⁵.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/315/GAI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La decisione quadro 2009/315/GAI è così modificata:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

²³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

²⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²⁵ GU C [...]

Oggetto

La presente decisione quadro

- (a) definisce le modalità con cui lo Stato membro di condanna scambia con gli altri Stati membri le informazioni sulla condanna;
 - (b) definisce gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di condanna e precisa i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale;
 - (c) istituisce un sistema informatico decentrato per lo scambio delle informazioni sulle condanne basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).”;
- (2) all’articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
- “d) “Stato membro di condanna” lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;
 - e) “cittadino di un paese terzo” il cittadino di un paese diverso da uno Stato membro, l’apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota allo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna a suo carico.”;
- (3) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, nell’inserire nel casellario giudiziale una condanna pronunciata nel proprio territorio e riguardante un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di un paese terzo, sia indicata la cittadinanza o le cittadinanze della persona condannata.”;
- (4) è inserito l’articolo seguente:

“Articolo 4 bis

Obblighi dello Stato membro di condanna in merito alle condanne di cittadini di paesi terzi

1. Lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna a carico di un cittadino di un paese terzo conserva le informazioni seguenti, a meno che, in singoli casi eccezionali, ciò non sia possibile:
 - (a) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e paese, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);
 - (b) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell’organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);
 - (c) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione

giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);

- (d) informazioni relative al contenuto della condanna (in particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);
 - (e) nome dei genitori della persona condannata;
 - (f) numero di riferimento della condanna;
 - (g) luogo del reato;
 - (h) eventuali interdizioni derivanti dalla condanna;
 - (i) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
 - (j) le impronte digitali della persona;
 - (k) eventuali pseudonimi.
2. L'autorità centrale crea un filtro-indice contenente le informazioni rese anonime dei tipi di cui al paragrafo 1, lettere a), e), i), j) e k) riguardanti i cittadini di paesi terzi condannati nel suo Stato membro. L'autorità centrale trasmette il filtro-indice e ogni suo aggiornamento a tutti gli Stati membri.
 3. Qualsiasi modifica o soppressione delle informazioni di cui al paragrafo 1 dà immediatamente luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dell'autorità centrale dello Stato membro di condanna, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 e figuranti nel filtro-indice creato a norma del paragrafo 2.
 4. Per quanto riguarda il filtro-indice, i paragrafi 2 e 3 si applicano anche in relazione ai cittadini di paesi terzi che hanno la cittadinanza di uno Stato membro, nella misura in cui le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e), i), j) e k) siano conservate dall'autorità centrale per i cittadini degli Stati membri.
 5. Il paragrafo 1 si applica alle condanne pronunciate dopo il [12 mesi dopo l'adozione].

Il paragrafo 2 si applica alle informazioni già inserite nel casellario giudiziale il [12 mesi dopo l'adozione] e alle informazioni relative alle condanne pronunciate dopo il [12 mesi dopo l'adozione].”;

- (5) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 4 ter

Uso dei filtri-indice

1. Al fine di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di un cittadino di un paese terzo, le autorità centrali degli Stati membri possono interrogare i filtri-indice trasmessi conformemente all'articolo 4 bis per riscontrare eventuali corrispondenze tra le informazioni contenute nei filtri-indice e le proprie informazioni dei tipi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. I filtri-indice non sono usati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 6.
2. Il presente articolo si applica anche in relazione ai cittadini di paesi terzi che hanno la cittadinanza di uno Stato membro.”;

(6) L'articolo 6 è così modificato:

- (a) il paragrafo 2 è soppresso;
- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Allorché un cittadino di uno Stato membro chiede informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza, detta autorità centrale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto, rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

Qualora un cittadino di un paese terzo che non ha la cittadinanza di uno Stato membro chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro, detta autorità centrale rivolge alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.”;

(7) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di uno Stato membro è rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

4 bis. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi è presentata ai sensi dell'articolo 6 ai fini di un procedimento penale, lo Stato membro richiesto trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e sulle condanne

pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nel casellario giudiziale.

Se tali informazioni sono richieste a fini diversi da un procedimento penale, si applica di conseguenza il paragrafo 2 del presente articolo.”;

(8) l’articolo 9 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, i termini “articolo 7, paragrafi 1 e 4” sono sostituiti dai termini “articolo 7, paragrafi 1, 4 e 4 bis”;
- (b) al paragrafo 2, i termini “articolo 7, paragrafi 2 e 4” sono sostituiti dai termini “articolo 7, paragrafi 2, 4 e 4 bis”;
- (c) al paragrafo 3, i termini “articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4” sono sostituiti dai termini “articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis”;

(9) all’articolo 11, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

- “3. Le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono le informazioni di cui all’articolo 4, il filtro-indice di cui all’articolo 4 bis, le richieste di cui all’articolo 6, le risposte di cui all’articolo 7 e altre informazioni pertinenti per via elettronica attraverso ECRIS, in formato standardizzato conformemente alle norme stabilite negli atti di esecuzione.
- 4. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui al paragrafo 3, per l’intera durata dell’indisponibilità, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, ad eccezione del filtro-indice di cui all’articolo 4 bis, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all’autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l’autenticità.
- 5. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari all’impiego del formato standardizzato di cui al paragrafo 3 e del filtro-indice di cui agli articoli 4 bis e 4 ter e alla trasmissione per via elettronica attraverso ECRIS di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 agli altri Stati membri. Esso notifica alla Commissione da quale data sia in grado di effettuare tali trasmissioni e usare il filtro-indice di cui agli articoli 4 bis e 4 ter.”;

(10) è inserito l’articolo seguente:

“Articolo 11 bis

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

- 1. Ai fini dello scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità della presente decisione quadro, è istituito un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). È composto dei seguenti elementi:

- (a) un software di interconnessione conforme a un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari degli Stati membri;
- (b) un software di filtro-indice conforme a un pacchetto comune di protocolli che permette alle autorità centrali di riscontrare eventuali corrispondenze tra i loro dati ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter e quelli delle altre autorità centrali, assicurando la piena protezione dei dati personali;
- (c) un'infrastruttura di comunicazione comune tra le autorità centrali che forma una rete cifrata.

ECRIS assicura la riservatezza e l'integrità delle informazioni sui precedenti penali trasmesse ad altri Stati membri.

- 2. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.
- 3. Le autorità centrali degli Stati membri non hanno un accesso diretto online alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri.
- 4. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione dei software e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.
- 5. La Commissione è responsabile del funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione comune. Questa soddisfa i requisiti di sicurezza necessari e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS.
- 6. La Commissione fornisce i software di cui al paragrafo 1, un supporto generale e assistenza tecnica, comprese la raccolta e l'elaborazione delle statistiche.
- 7. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della banca dati di casellari giudiziari e dei software di cui al paragrafo 1.

La Commissione sostiene i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione e i futuri sviluppi dell'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS nonché per l'esecuzione e i futuri sviluppi dei software di cui al paragrafo 1.”;

(11) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 11 ter

Atti di esecuzione

- 1. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione:
 - (a) il formato standardizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;

- (b) le norme concernenti l'attuazione tecnica di ECRIS, il filtro-indice di cui agli articoli 4 bis e 4 ter e lo scambio di impronte digitali;
 - (c) le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:
 - i) le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;
 - ii) le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.”;
- (12) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 12 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”;
- (13) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 13 bis

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

1. Entro il [24 mesi dopo l'attuazione], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro. La relazione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, compresa l'attuazione tecnica.
2. La relazione è corredata, se del caso, da opportune proposte legislative.
3. I servizi della Commissione pubblicano una relazione periodica sugli scambi, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari basata in particolare sulle statistiche di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6. Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.”

²⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 2

Sostituzione della decisione 2009/316/GAI

La decisione 2009/316/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine di attuazione della decisione quadro nel diritto nazionale.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dalla data di adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 11, paragrafo 5, entro il [12 mesi dalla data di adozione].

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal [data di recepimento della presente direttiva].

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁷

Settore	33	Giustizia e consumatori
Attività ABB	33 03	Giustizia

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**²⁸
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Migliorare il funzionamento dello spazio comune di sicurezza e giustizia potenziando lo scambio di informazioni in materia penale riguardanti i cittadini di paesi terzi.• Ridurre la criminalità e promuoverne la prevenzione (anche in relazione al terrorismo).• Garantire la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda un efficace scambio di informazioni sui precedenti penali. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

²⁷ ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

²⁸ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- Aumentare lo scambio di informazioni sui precedenti penali riguardanti i cittadini di paesi terzi attraverso ECRIS.

Attività ABM/ABB interessate

Attività n. 33 03:

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'iniziativa dovrebbe fornire un meccanismo comune che consenta agli Stati membri di scambiarsi informazioni in modo standardizzato, rapido, coordinato ed efficace. L'obiettivo di disporre di un meccanismo comune per lo scambio di informazioni sulle condanne penali non può essere raggiunto dai singoli Stati membri, ma richiede un'azione concertata di tutti gli Stati membri. Non ci si può attendere che un'azione non coordinata a livello di Stato membro produca sufficienti effetti di scala per superare le carenze delle attuali modalità di utilizzo del sistema.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Misurazione del livello di scambio di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi rispetto al numero di condanne di cittadini di paesi terzi e al numero di cittadini di paesi terzi condannati.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Attuazione di un meccanismo tecnico che aumenterà gli scambi di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi attraverso ECRIS.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'iniziativa dovrebbe fornire un meccanismo comune che consenta agli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle condanne penali in modo standardizzato, rapido, coordinato ed efficace. Tale obiettivo non può essere conseguito dai singoli Stati membri, ma richiede un'azione concertata di tutti gli Stati membri. Non ci si può attendere che un'azione non coordinata a livello di Stato membro produca sufficienti effetti di scala per superare le carenze delle attuali modalità di utilizzo del sistema.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

ECRIS è stato istituito con successo e in tempo utile nell'aprile 2012. L'intenzione è di applicare le stesse migliori pratiche.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Si veda il punto "Coerenza con le altre normative dell'Unione". Non è possibile migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne penali via ECRIS utilizzando uno degli altri strumenti di scambio di informazioni menzionati nell'agenda europea sulla sicurezza (quali il SIS II, la decisione di Prüm e Eurodac), poiché questi strumenti sono destinati a finalità diverse.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- ✓ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2018,
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²⁹

- ✓ **Gestione diretta** a opera della Commissione
 - ✓ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
 - a opera delle agenzie esecutive.
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
 - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

²⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

-

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

È previsto un monitoraggio costante dell'attuazione del programma, conformemente al principio di una sana gestione finanziaria e alle procedure amministrative della Commissione. Tale monitoraggio comprenderà la trasmissione al comitato di gestione di una relazione annuale sui progressi realizzati nell'attuazione delle attività sostenute.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Sarà istituito un processo di gestione del rischio continuo, sotto la responsabilità dell'autorità di gestione del programma.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Gli stanziamenti a titolo del programma saranno controllati secondo le modalità di controllo esistenti applicate dalla Commissione.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

È previsto un ampio ventaglio di meccanismi di controllo finanziario e amministrativo. Il programma verrà attuato mediante appalti pubblici, conformemente alle norme e alle procedure indicate nel regolamento finanziario.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le norme e le procedure per gli appalti pubblici si applicano durante l'intero processo e comprendono:

- definizione del programma di lavoro, in base al parere del comitato di gestione, e degli obiettivi intermedi per l'erogazione dei finanziamenti in modo da poter controllare costi e risultati;
- adeguata formulazione dei capitolati d'oneri in modo da poter controllare l'effettivo raggiungimento dei risultati richiesti e la corrispondenza delle spese sostenute;
- analisi qualitativa e finanziaria delle offerte;
- partecipazione di altri servizi della Commissione durante l'intero processo;
- verifica dei risultati ed esame delle fatture prima del pagamento, a diversi livelli; e

- audit interno.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ³⁰	di paesi EFTA ³¹	di paesi candidati ³²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	33 03 02 Facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale	Diss.	NO	NO	NO	NO
5	33 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore Giustizia e consumatori	Non diss.	NO	NO	NO	NO

³⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³² Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza
---------------------------------------------------	---	--------------------------

DG Giustizia e consumatori			2017 ³³	2018	2019	2020				TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio 33 03 02 ³⁴	Impegni	(1)	3,247	3,381	1,602	1,602				10,232
	Pagamenti	(2)	1,624	3,314	3,942	1,802				10,681
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁵										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG Giustizia e consumatori	Impegni	=1+3	3,247	3,381	1,602	1,602				10,232
	Pagamenti	=2+3	1,624	3,314	3,942	1,802				10,681

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	3,247	3,381	1,602	1,602				10,232
----------------------------------------------	---------	-----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	---------------

³³ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

³⁴ I costi sostenuti dagli Stati membri per l'estrazione delle informazioni di identificazione possono essere compensati da finanziamenti dell'UE, sotto forma di cofinanziamento. Inoltre, poiché alcuni Stati membri non scambiano ancora informazioni attraverso ECRIS, possono essere previsti alcuni finanziamenti dell'UE per aggiornare i loro sistemi nazionali. A partire dal 2019 i costi di manutenzione dovrebbero stabilizzarsi a 0,602 milioni di euro all'anno.

³⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(5)	1,624	3,314	3,942	1,802				10,681
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000				0,000
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	3,247	3,381	1,602	1,602				10,232
	Pagamenti	=5+ 6	1,624	3,314	3,942	1,802				10,681

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---------------------------------------------------	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2017	2018	2019	2020				TOTALE
DG: Giustizia e consumatori									
•Risorse umane		0,198	0,198	0,066	0,066				0,528
•Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000
TOTALE DG Giustizia e consumatori	Stanziamanti	0,198	0,198	0,066	0,066				0,528

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,198	0,198	0,066	0,066				0,528
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2017 ³⁶	2018	2019	2020				TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	3,445	3,579	2,068	1,668				10,760
	Pagamenti	1,822	3,512	4,008	1,868				11,209

³⁶ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2017		2018		2019		2020								TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ³⁷	Costo medio	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO come descritto nella sezione 1.4.2																				
- Aumentare gli scambi attraverso ECRIS per				3,247		3,381		2,002		1,602										10,232
Totale parziale dell'obiettivo specifico				3,247		3,381		2,002		1,602										10,232
COSTO TOTALE				3,247		3,381		2,002		1,602										10,232

³⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2017 ³⁸	2018	2019	2020					TOTALE
--	--------------------	------	------	------	--	--	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									
Risorse umane	0,198	0,198	0,066	0,066					0,528
Altre spese amministrative									
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									

Esclusa la RUBRICA 5³⁹ del quadro finanziario pluriennale									
Risorse umane									
Altre spese di natura amministrativa									
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									

TOTALE	0,198	0,198	0,066	0,066					0,528
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

³⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

³⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2017	2018	2019	2020			
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - AD	1,5	1,5	0,5	0,5			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁴⁰							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy⁴¹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	1,5	1,5	0,5	0,5			

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	I posti AD riguardano la gestione del programma: elaborazione del programma di lavoro gestione del bilancio, gestione delle gare d'appalto pubbliche collegate all'esecuzione del programma, gestione del contratto collegato all'esecuzione del programma, progetti di follow-up, contatti con i servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri, organizzazione di riunioni di esperti, workshop e conferenze.
Personale esterno	

⁴⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

⁴¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Ann0N	Ann0N +1	Ann0N +2	Ann0N +3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴²							
		AnnON	AnnON+1	AnnON+2	AnnON+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁴² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.